

Ricorso del sig. Guido Strack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 giugno 2005

(Causa T-225/05)

(2005/C 205/50)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 17 giugno 2005 il sig. Guido Strack, residente in Colonia (Germania), rappresentato dall'avv. J. Mosar, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- prendere visione del ricorso presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 91 dello Statuto;
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della convenuta 22 marzo 2005, recante rigetto del suo reclamo;
- annullare la decisione della convenuta 19 novembre 2003, recante esclusione del ricorrente;
- annullare la procedura concorsuale COM/A/057/04;
- condannare la convenuta al pagamento a favore del ricorrente di un risarcimento pari a EUR 5 000 per i danni morali subiti a causa dei vizi della procedura concorsuale e per la comunicazione ritardata, giunta solo dopo ripetute sollecitazioni, della decisione di esclusione;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato al concorso COM/A/057/04. La convenuta gli ha comunicato con nota 19 novembre 2004 che la sua domanda di partecipazione non era stata presa in considerazione. Il reclamo presentato dal ricorrente è stato respinto con decisione della Commissione delle Comunità europee 18 marzo 2005. Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 19 novembre 2004, nella versione risultante dalla decisione di rigetto del reclamo 18 marzo 2005, nonché l'annullamento del concorso COM/A/057/04.

Il ricorrente fonda il proprio ricorso su cinque motivi. In primo luogo sostiene che la procedura di concorso ha violato la deci-

sione della Commissione 28 aprile 2004, C(2004)15997, n. 73-2004, betreffend die mittlere Führungsebene (relativa ai posti dirigenziali intermedi), poiché la commissione di preselezione è stata creata senza la partecipazione di un membro di un'altra direzione generale. Vi sarebbe inoltre stata una violazione degli artt. 11 e.22 bis, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), avendo due membri della commissione di preselezione partecipato anche alla fase di selezione. In terzo luogo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2, 4, 5, 7 e 29 dello Statuto, poiché l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe scelto il candidato più adatto. Inoltre la decisione di esclusione 19 novembre 2004 violerebbe l'art. 25 dello Statuto, essendo priva di motivazione. Sostiene infine il ricorrente che vi sarebbe violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché del principio di sollecitudine, poiché il ricorrente non sarebbe stato regolarmente informato circa la scelta di un'altra persona per coprire il posto.

Ricorso della sig.ra Dimitra Lantzoni contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2005

(Causa T-226/05)

(2005/C 205/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 giugno 2005, la sig.ra Dimitra Lantzoni, residente in Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Michèle Bouché, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Corte di giustizia al pagamento della somma di 50 000 euro quale risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente a causa delle gravi irregolarità all'origine del blocco della sua carriera;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 3 giugno 2004 la ricorrente, dipendente della Corte di Giustizia, ha presentato una richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali che essa avrebbe subito a causa del blocco della sua carriera in seguito all'introduzione, nel 2000, di un nuovo sistema di promozione. Siccome tale richiesta, così come il suo reclamo, sono stati respinti, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. A sostegno delle proprie conclusioni, essa afferma che il presunto blocco della sua carriera, così come i danni materiali e morali che essa avrebbe subito, sarebbero dovuti ad alcune irregolarità e a gravi e continue mancanze dell'amministrazione della Corte, a livello sia dei rapporti informativi, sia dei punti di promozione assegnati su tale base.

Ricorso della sig.ra Vesselina Rangelova contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2005

(Causa T-227/05)

(2005/C 205/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 giugno 2005, la sig.ra Vesselina Rangelova, residente in Bergen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione, che stabilisce che il suo inquadramento debba avvenire nel grado A*6;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è stata assunta dalla Commissione in qualità di agente temporaneo per un posto il cui livello di responsabilità

era stato fissato, nell'avviso di posto vacante, con riferimento ai gradi A7 — A4 che, secondo il sistema nuovo, equivalgono ai gradi A*8 — A*12. Tuttavia, all'atto della sua assunzione, si è stabilito che l'inquadramento della ricorrente dovesse avvenire nel grado A*6.

La ricorrente contesta tale decisione e fa valere gli stessi motivi dedotti dal ricorrente nella causa T-196/05.

Ricorso della Società «AEPI A.E.» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 giugno 2005

(Causa T-229/05)

(2005/C 205/53)

(lingua processuale: il greco)

Il 15 giugno 2005, la società «Elleniki Etairia Pros Prostasian Tis Pnevmatikis Idioktisias», con sede in Maroussi nell'Attica, rappresentata dall'avv. Th. Asprogerakas-Grivas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato della Commissione delle Comunità europee in quanto illegittimo e dichiarare che costituisce violazione del diritto comunitario l'intero comportamento assunto dalle società che gestiscono i diritti connessi, cui si riferisce la denuncia;
- accogliere integralmente il suo ricorso 2001/4372,56(2001)A/3603/2, respinto con l'atto impugnato;
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese di causa nonché agli onorari di avvocato.